

UNIVERSITÀ DI PISA
DIREZIONE AFFARI LEGALI E GENERALI

Dirigente ad interim: Dottor Riccardo Grasso

Sostituto del Dirigente: Avv. Sandra Bernardini

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie RF/AS/eb



IL RETTORE

- VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, - "Autonomia delle Università";
- VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e successive modifiche;
- VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche;
- VISTO: il Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 5 agosto 2013, n. 28451 e successive modifiche e in particolare l'articolo 168;
- VISTA: la Legge 3 luglio 1998, n. 210 - "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo", in particolare l'articolo 4;
- VISTO: il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 - "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO: il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale 17 maggio 2017, n. 25549 e successive modifiche, in particolare l'articolo 5 il quale prevede che i corsi di dottorato si dotino di apposito regolamento che, "proposto dal collegio dei docenti e deliberato dai dipartimenti che concorrono alla istituzione del corso di dottorato, deve essere approvato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione";
- CONSIDERATE: le delibere n. 25, del 1 ottobre 2018, del Consiglio di dipartimento di Informatica e n. 134, del 14 novembre 2018, del Consiglio di dipartimento di Scienze veterinarie, con le quali sono stati rispettivamente approvati i nuovi regolamenti interni dei corsi di dottorato di ricerca in Informatica e in Scienze veterinarie, su proposta elaborata dai rispettivi collegi dei docenti;
- DATO ATTO: che è stata verificata la conformità dei testi di detti regolamenti alla disciplina normativa e regolamentare di Ateneo;
- VISTA: la delibera n. 367, del 29 novembre 2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul regolamento interno del Corso di dottorato in Scienze veterinarie ed ha espresso parere favorevole sul regolamento interno del dottorato in Informatica, con alcune modifiche;
- VISTA: la delibera n. 254, del 14 dicembre 2018, con la quale il Senato Accademico ha approvato i suddetti regolamenti interni;

DECRETA

Articolo 1

Sono emanati il regolamento interno del corso di dottorato di ricerca in Informatica e il regolamento interno del dottorato di ricerca in Scienze veterinarie (CDSV), allegati al presente decreto di cui sono parte integrante.

Sigle:

Il Responsabile Dottor Alberto Sbrana

Il Coordinatore Dottoressa Roberta Filidei

Il Dirigente ad interim Dottor Riccardo Grasso

Articolo 2

Il regolamento interno del corso di dottorato di ricerca in Informatica entra in vigore decorsi quindici giorni alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo;

Il regolamento interno del dottorato di ricerca in Scienze veterinarie (CDSV) entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo.

I regolamenti sono inoltre consultabili sul sito web di Ateneo.

IL RETTORE

Paolo M. Mancarella

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INFORMATICA

PARTE I

Disposizioni generali

Articolo 1 – Il Corso di dottorato

1. Scopo del Corso è formare persone con una vasta e profonda cultura in Informatica che siano in grado di svolgere ricerca originale, di valorizzare i risultati della ricerca e di favorire e gestire l'innovazione in questo settore. Le tematiche di competenza del Corso sono tutte quelle delle scienze e delle tecnologie dell'informazione, il cui nucleo è definito nell'allegato 1. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano variazioni al presente regolamento. Il Corso ha durata triennale.
2. La lingua ufficiale del Corso di dottorato è la lingua inglese. I seminari, gli insegnamenti, tutte le prove, la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in lingua inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti.
3. Il dipartimento sede amministrativa del Corso è il Dipartimento di Informatica che garantisce, compatibilmente con le risorse di cui è dotato, la possibilità di svolgere l'attività di ricerca nelle tematiche indicate al comma 1 nonché in aree multidisciplinari in cui metodi e tecniche informatiche giochino un ruolo fondamentale.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.
5. Il Corso è disciplinato da quanto disposto dalla normativa nazionale vigente e dal Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca nonché dal presente Regolamento.

Articolo 2 - Organi del Corso del dottorato

1. Sono organi del Corso il Coordinatore e il Collegio dei Docenti ai sensi della normativa vigente.
2. I supervisor dei dottorandi, di cui all'art. 6, sono invitati a partecipare alle adunanze del Collegio per i punti indicati nell'ordine del giorno che riguardano i dottorandi; se non fanno già parte dell'organo partecipano senza diritto di voto.
3. Le riunioni del Collegio dei Docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, eventualmente in teleconferenza utilizzando software di uso gratuito od opportunamente messo a disposizione dei membri del Collegio dal Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa.
4. Il Collegio può delegare al Coordinatore l'approvazione del programma di attività dei dottorandi, solo in riferimento agli insegnamenti e seminari da seguire, come disposto all'art. 8; la scelta del progetto di tesi, sentito il supervisore; l'autorizzazione a svolgere soggiorni in sedi estere e la verifica degli insegnamenti frequentati e delle relative prove sostenute in tali sedi.

PARTE II

Ammissione

Articolo 3 - Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.
2. L'ammissione al Corso avviene sulla base della valutazione del curriculum, cui viene attribuito un massimo di 40 punti, e di un colloquio, cui viene attribuito un massimo di 60 punti.

Articolo 4 - Prove di ammissione

1. Il concorso è preceduto da una valutazione del curriculum del candidato, inclusi lauree e diplomi post-laurea conseguiti, pubblicazioni, premi e ogni altro documento che la commissione di ammissione ritenga rilevante ai fini della valutazione. Inoltre, ai candidati viene chiesta la presentazione di una proposta di progetto di ricerca in sede di iscrizione al concorso. Tale progetto sarà illustrato e quindi valutato in sede di colloquio.
2. Il candidato è ammesso al colloquio se consegue un punteggio complessivo non inferiore a 30 punti su 40 nella valutazione del curriculum. Il colloquio in lingua italiana o inglese, da tenersi anche per via telematica, si ritiene superato se il candidato consegue un punteggio totale non inferiore a 40 punti su 60. Attraverso il colloquio la commissione di ammissione valuta la capacità di analisi e sintesi dei candidati, l'abilità nel formalizzare i problemi, l'impegno e la capacità di studio; verifica che essi posseggano sia un'ampia conoscenza delle teorie e delle applicazioni dell'Informatica, sia un'approfondita padronanza di alcuni dei suoi argomenti e metodologie; inoltre accerta la conoscenza della lingua inglese e la disponibilità a trascorrere periodi di studio o ricerca all'estero; infine la commissione giudica in merito alla rilevanza scientifica degli interessi dei candidati, al progetto di ricerca da svolgersi durante il periodo dottorale e alla loro coerenza con i temi del dottorato.
3. Nel caso di selezione con posti riservati a laureati in università estere, la selezione segue le stesse modalità indicate nei commi precedenti.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

PARTE III

Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6 - Supervisore

1. Il Collegio dei Docenti nel corso del primo anno individua, per ciascun dottorando, e valutati i suoi interessi scientifici e di ricerca, almeno un supervisore, che deve preferibilmente afferire alle istituzioni ricomprese nel Dottorato; tale assegnazione può essere cambiata con le medesime modalità.
2. Il supervisore ha il compito di guidare e assistere il dottorando nella formulazione del programma di attività e nella sua attuazione, ed è il principale responsabile delle ricerche volte alla preparazione della dissertazione finale.

Articolo 7 - Attività compatibili e incompatibili

1. Il compito primario dei dottorandi è quello di fare ricerca.
2. I dottorandi sono incoraggiati a svolgere presso altre Università, Istituti o Centri di ricerca pubblici e privati in Italia o all'estero, alcune delle attività previste nel Corso, per un periodo non superiore ai diciotto mesi, previa approvazione del Collegio.
3. I dottorandi possono svolgere per ogni anno accademico, entro il limite massimo di 20 ore, attività didattica sussidiaria e/o integrativa per i corsi della laurea triennale o magistrale, affine alle tematiche del dottorato e conciliabile con le attività formative.

Articolo 8 – Articolazione del Corso e verifica delle attività formative

1. Il Corso si articola in insegnamenti, cicli di seminari e attività di ricerca. Il Collegio provvede annualmente a deliberare l'elenco degli insegnamenti e dei cicli di seminari da attivare e ad affidarli ad esperti nei relativi settori.

Gli insegnamenti sono espressamente concepiti per il Corso, hanno indicativamente una durata di sedici ore e vertono su aspetti avanzati delle discipline di competenza del Corso e di altre discipline strettamente connesse.

Previa autorizzazione del Collegio, al più un insegnamento tra quelli erogati da lauree magistrali o master, e al più due insegnamenti da scuole di dottorato avanzate in Italia e all'estero che prevedono una prova finale, possono essere equiparati a quelli di cui sopra.

Ogni ciclo di seminari consiste di riunioni periodiche, coordinate da un responsabile scelto dal Collegio, su un particolare settore di studio, anche interdisciplinare; i dottorandi devono parteciparvi attivamente, presentando criticamente risultati significativi in tale settore, sia propri che altrui. Al termine di ogni ciclo di seminari, il responsabile riferisce al Collegio sull'attività dei singoli dottorandi.

L'attività di ricerca, da svolgere sotto la guida del supervisore di cui al successivo art. 5, è rivolta alla preparazione di una dissertazione finale scritta che costituisce l'obiettivo principale del Corso. La dissertazione dovrà documentare un lavoro ampio e organico, e dovrà contenere risultati originali di livello adeguato alla pubblicazione su riviste internazionali.

2. Al fine di consolidare la cultura in Informatica e di permettere al dottorando una scelta consapevole dell'argomento della tesi, ogni dottorando deve frequentare sei insegnamenti e superare le relative prove finali, i cui esiti saranno valutati dal collegio nella verifica annuale.

Inoltre, in ciascun anno di Corso ogni dottorando deve partecipare attivamente ad almeno un seminario. La frequenza degli insegnamenti e ai seminari è obbligatoria.

3. All'inizio di ogni anno accademico ciascun dottorando definisce, col concorso del proprio supervisore, un programma di attività che il Collegio esamina e eventualmente approva, richiedendo, se necessario, modifiche.

4. All'inizio del Corso il Coordinatore, sentita la commissione di ammissione, valuta l'ampiezza della base culturale del dottorando e, se necessario, propone l'inclusione nel programma di attività di ulteriori insegnamenti volti a colmare le lacune constatate e stabilisce le opportune forme di verifica.

5. Alla fine del primo anno di Corso ogni dottorando, sotto la guida del proprio supervisore e consultando esperti dell'area, deve presentare al Collegio una proposta scritta di tesi che inquadri il tema di ricerca, fornisca una sintesi dei risultati noti e un'analisi dei problemi che si intendono affrontare, specificando eventuali risultati già raggiunti. Inoltre, il dottorando deve presentare al Collegio una relazione particolareggiata sulle attività svolte che deve includere gli esiti degli insegnamenti seguiti, dei seminari frequentati e delle prove disposte per verificare che le eventuali lacune siano state colmate. Il Collegio nomina per ciascun dottorando una commissione di almeno tre esperti, anche stranieri, presieduta dal supervisore, chiamata commissione interna, che istruisce la valutazione della proposta di dissertazione e della relazione sulle attività svolte. Sulla base di tali relazioni e del parere della commissione interna il Collegio dei Docenti approva o nega il passaggio all'anno successivo.

6. Alla fine del secondo anno, il dottorando presenta oralmente alla commissione interna e al Collegio le attività formative e di ricerca eseguite e gli obiettivi raggiunti. Sulla base di una relazione scritta del supervisore e della commissione interna sul lavoro del candidato e sulla presentazione di cui sopra, il Collegio valuta i risultati ottenuti e li approva, o li respinge negando così il passaggio all'anno successivo e adotta delibera adeguatamente motivata.

PARTE IV

Conseguimento titolo

Articolo 9 - Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.

2. Il dottorando deve consegnare la propria tesi entro la fine dell'ultimo anno del Corso. Al termine del corso il dottorando illustra al collegio, in una seduta pubblica, la propria tesi. Se il Collegio, sentito il supervisore e la Commissione interna, valuta la tesi non idonea per l'invio ai valutatori può concedere al dottorando un tempo aggiuntivo di al più due mesi per modificarla secondo quanto previsto dall'Art. 19 del regolamento di Ateneo. I valutatori, entro tre mesi dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio su di essa e propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo massimo, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni. Il Collegio dei docenti deve fissare la sessione per la discussione della tesi di dottorato entro tre mesi dall'ammissione della stessa alla discussione da parte dei valutatori. La tesi, per la trasmissione alla Commissione, potrà essere accompagnata da una lettera di presentazione relativamente all'originalità e la qualità delle ricerche documentate nella tesi stessa, nonché un giudizio complessivo sull'attività svolta dal dottorando.

3. Come previsto dalla normativa vigente, il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo fino alla discussione della tesi, per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al suo completamento.

4. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del Corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 - Commissione esaminatrice

1. La commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 - Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in cotutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 - Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus / International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

PARTE VI

Applicazione

Articolo 14 - “Disposizioni finali”

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei Docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del Corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.

ALLEGATO n. 1

AI REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INFORMATICA

Con riferimento all'Articolo 1 – “Il Corso di dottorato” – della PARTE I delle Disposizioni Generali si specifica che il cui nucleo delle tematiche di competenza del Corso è definito dai settori scientifico-disciplinari INF/01 e MAT09.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI DOTTORATO IN SCIENZE VETERINARIE (CDSV)

PARTE I Disposizioni generali

Articolo 1 – Il corso di dottorato

1. Il corso di dottorato in Scienze Veterinarie (di seguito CDSV) si propone di promuovere, organizzare e coordinare attività di formazione avanzata per giovani laureati, nell'ambito delle Scienze Veterinarie. A tal fine il dottorando dovrà sviluppare il proprio progetto di ricerca nell'ambito di uno o più settori afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie. Il CDSV è integrato con l'attività di ricerca del Dipartimento omonimo e dei colleghi che afferiscono al Collegio di Dottorato.
2. Il CDSV promuove lo sviluppo dello spirito critico, della responsabilità della ricerca e dell'innovazione, dell'autonomia del dottorando, della collaborazione tra ricercatori, dalla progettazione del lavoro di ricerca, alla realizzazione, fino alla valorizzazione ed esposizione dei risultati ottenuti, inclusa anche l'attenzione alla pubblica diffusione delle acquisizioni, l'educazione alla scienza e la divulgazione scientifica. In presenza di risultati di potenziale interesse applicativo e brevettuale, sarà garantita la tutela della proprietà intellettuale.
3. Il CDSV si impegna affinché i propri dottorandi siano attivi nella divulgazione e nella valorizzazione dei risultati delle loro ricerche anche nei confronti degli studenti. A tale scopo cura, anche attraverso corsi e seminari dedicati, il conseguimento dell'autonomia dei dottorandi nella stesura di relazioni scientifiche e di articoli accademici e favorisce la loro partecipazione a convegni nazionali e internazionali.
4. La lingua ufficiale del corso di dottorato è l'Italiano. I seminari, i corsi, le verifiche intermedie, le prove e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in lingua italiana. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quella ufficiale del corso, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
5. La sede amministrativa del CDSV è la sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
6. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto, nel presente regolamento si farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i generi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2 - Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei Docenti ai sensi della normativa vigente.
2. Il Collegio dei Docenti è composto secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca.
3. La composizione del Collegio garantisce un'equilibrata rappresentanza delle diverse aree disciplinari facenti capo al Dipartimento di Scienze Veterinarie e di quelle di genere.
4. Possono fare domanda di partecipazione al Collegio dei docenti i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo, sopra richiamato.
5. Le domande di partecipazione dei candidati vengono indirizzate al Coordinatore, che le sottopone al Collegio dei docenti. Esse sono valutate sulla base della qualità scientifica, come attestata dalla produzione bibliografica, dell'esperienza nella supervisione di tesi di dottorato, delle collaborazioni internazionali dei richiedenti, nonché della loro capacità di attrarre fondi per la ricerca.
6. Le riunioni del Collegio dei docenti si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, anche per via telematica mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti

PARTE II

Ammissione

Articolo 3 - Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 - Prove di ammissione

1. Il concorso di ammissione si svolge secondo due modalità distinte per i candidati in possesso di laurea conseguita in Italia e per coloro che partecipano alla selezione riservata in possesso di titolo equipollente alla laurea magistrale rilasciato da università estere. Il Collegio del CDSV potrà bandire singoli concorsi per tema/progetto.

2. Per la selezione ordinaria, il concorso di ammissione è svolto attraverso la valutazione del curriculum, una prova scritta e un colloquio. Il candidato dovrà presentare un curriculum del proprio percorso formativo e delle esperienze professionali e di ricerca. La prova scritta prevedrà l'elaborazione, da parte del candidato, di un tema su argomenti generali. Il colloquio verterà, oltre che sulla verifica delle conoscenze, sulla discussione del curriculum, sulla verifica dell'attitudine alla ricerca, sulla disponibilità a svolgere esperienze all'estero, sugli interessi del candidato all'approfondimento scientifico. Al curriculum sono assegnati fino ad un massimo di 20 punti su 100, alla prova scritta fino ad un massimo di 40 punti su 100, al colloquio fino ad un massimo di 40 punti su 100. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano conseguito almeno 25 su 40 punti nella prova scritta. Durante il colloquio, si accerterà la conoscenza della lingua Inglese. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 25 punti su 40 punti.

3. Per la selezione riservata a laureati in università estere, il concorso consiste nella valutazione del curriculum e di un progetto di ricerca inerente le tematiche svolte nell'ambito del CDSV valutabile fino ad un massimo di 50 su 100 punti e in una prova orale, alla quale sono assegnati fino ad un massimo di 50 su 100 punti, avente come oggetto le conoscenze di base delle diverse discipline delle Scienze Veterinarie e la discussione del progetto di ricerca. Sono ammessi alla prova orale solo i candidati che abbiano conseguito almeno 30 su 50 punti nella valutazione del curriculum e del progetto di ricerca. Il colloquio si svolgerà in inglese e potrà essere effettuato in videoconferenza, su motivata richiesta del candidato e previa approvazione del collegio. Il colloquio si intende superato con una votazione di almeno 30 su 50 punti.

Articolo 5 - Commissione esaminatrice

1. Le commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

PARTE III

Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6 - Supervisore

1. Il Collegio dei docenti, entro i primi due mesi dall'inizio del corso, individua, per ciascun dottorando, un supervisore, che viene di norma scelto o tra i membri del Collegio dei docenti o tra i docenti e ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Il supervisore può appartenere anche al personale scientificamente qualificato di altre Università o Enti di Ricerca pubblici e privati e, in questo caso, viene

affiancato da un docente del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Eccezioni a questa regola sono possibili, su motivata delibera del Collegio dei Docenti.

2. Il dottorando concorda con il supervisore un progetto di ricerca, che viene sottoposto al Collegio dei docenti.
3. Il supervisore, coadiuvato dal Collegio dei docenti, segue l'attività scientifica e didattica del dottorando e lo guida nella scelta e nella realizzazione degli obiettivi scientifici inerenti al progetto di ricerca concordato.
4. Entro la fine del primo anno, il supervisore può fare richiesta al Collegio che gli sia affiancato anche un secondo supervisore, che deve essere approvato dal Collegio stesso.

Articolo 7 - Attività e verifica

1. I dottorandi devono rispettare le regole definite per ogni ciclo di dottorato dal Collegio dei Docenti. Essi devono sviluppare il programma di ricerca concordato con il supervisore, frequentando anche corsi e seminari approvati dal Collegio dei Docenti, nonché le attività organizzate dall'Ateneo per i dottorandi.
2. I dottorandi devono, nell'ambito del Dipartimento di Scienze Veterinarie, tenere ogni anno seminari attinenti alla propria attività di ricerca, previo accordo con il Collegio dei Docenti. Tali seminari saranno oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite per ciascun ciclo dal Collegio.
3. I dottorandi dovranno inoltre partecipare alle iniziative di comunicazione scientifica rivolte alla società. Anche queste attività saranno oggetto di valutazione, secondo le modalità stabilite per ciascun ciclo dal Collegio.
4. Al termine di ogni anno, i dottorandi devono presentare al Collegio dei Docenti una relazione scritta sulle attività formative svolte (per esempio frequenza a corsi, scuole, seminari) e una sulla propria attività di ricerca.
5. Al termine di ogni anno, i supervisori devono inviare al Collegio dei Docenti un breve giudizio sull'attività di ricerca del dottorando.
6. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica per ciascun dottorando il completamento delle attività formative previste e i risultati dell'attività di ricerca svolta ed esprime un parere di idoneità. Questo è accompagnato da un giudizio sintetico, che sarà utile alla formulazione della valutazione finale. Tale giudizio si forma sulla base della valutazione della frequenza ai corsi e seminari, delle relazioni svolte, delle attività di divulgazione scientifica realizzate e delle attività di ricerca condotte nell'anno di riferimento.

Articolo 8 – Compatibilità e incompatibilità

1. I dottorandi devono svolgere la loro attività di ricerca nei laboratori e nelle strutture del Dipartimento di Scienze Veterinarie o in sedi approvate dal Collegio dei docenti. L'accesso e la presenza presso i laboratori e le strutture del Dipartimento di Scienze Veterinarie è garantito a tutti i dottorandi e dovrà svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni previste dai regolamenti del suddetto Dipartimento, in particolare quelle per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza sul posto di lavoro.
2. I dottorandi devono svolgere per alcuni periodi la propria attività fuori sede, previa approvazione del Collegio dei docenti, a seguito di domanda corredata da un breve progetto delle attività da svolgere.
3. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo e previo nulla osta del collegio dei docenti, attività di tutorato, didattica integrativa e/o didattica sussidiaria, comprensiva delle attività didattiche propedeutiche e di recupero, nelle modalità e nei limiti previsti dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
4. La frequenza del dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, così come disposto dalla normativa vigente.

5. In base all'art. 17 comma 1 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca i dottorandi di area veterinaria possono partecipare all'attività clinico-assistenziale, presso l'Ospedale Didattico Veterinario del Dipartimento di Scienze Veterinarie e/o strutture sanitarie pubbliche, se tale attività risulta essere funzionale al progetto di ricerca e previa autorizzazione del Collegio dei docenti. In caso di strutture diverse dall'Ospedale Didattico Veterinario queste attività dovranno essere disciplinate da convenzione.

PARTE IV

Conseguimento titolo

Articolo 9 - Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente.
2. Ogni anno il Collegio dei docenti stabilisce le scadenze per i passaggi seguenti:
 - a. il Supervisore suggerisce una rosa di possibili valutatori, afferenti a prestigiose Università o enti di ricerca pubblici o privati preferibilmente esteri; i valutatori non devono avere avuto rapporti di collaborazione diretta con il dottorando;
 - b. il Collegio, dopo averne verificato la disponibilità, assegna due valutatori a ciascuna tesi;
 - c. la tesi, presentata dal candidato entro i termini prescritti, viene valutata dal Collegio dei docenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo;
 - d. una volta ottenuto il giudizio positivo del Collegio dei docenti, la tesi viene inviata ai valutatori, cui viene chiesto di esprimere un giudizio analitico entro 1 mese dalla ricezione, fatto comunque salvo il termine di decadenza del valutatore previsto dall'art. 19, comma 4, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca;
 - e. il giudizio dei valutatori può essere: ammissione diretta alla discussione pubblica, rinvio per la modifica della tesi, non superiore a sei mesi, per le necessarie integrazioni e correzioni prima dell'ammissione alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori; tesi respinta;
 - d. nel caso siano state richieste modifiche o integrazioni, il collegio dei docenti invia nuovamente la tesi ai valutatori, corredata di una lettera di risposta in cui il dottorando espone le modifiche apportate;
 - f. se necessario, viene nominato un ulteriore valutatore per dirimere eventuali disparità di giudizio.
3. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
4. La data, l'ora e il luogo della discussione finale viene proposta dal Coordinatore, sentite le disponibilità della commissione e del candidato.
5. Il candidato deve inviare una bozza della tesi ai membri della commissione almeno 20 giorni prima della discussione. La versione definitiva della tesi deve essere comunque presentata dal dottorando in formato elettronico, almeno 3 giorni prima della discussione, secondo quanto previsto all'articolo 19 comma 9 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca.
6. Concorrono alla formulazione del giudizio finale l'elaborato scritto con l'eventuale allegata relazione del dottorando sulle attività svolte durante il percorso dottorale e sulle eventuali pubblicazioni e l'esposizione orale da parte del candidato.
7. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 - Commissione esaminatrice

1. La commissione è nominata nelle forme indicate dal Regolamento di Ateneo. con attenzione alle rappresentanze di genere.
2. In nessun caso il supervisore può partecipare alla commissione.

PARTE V

Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 - Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di atenei esteri possono frequentare il dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 - Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus* / *International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

PARTE VI

Applicazione

Articolo 14 - "Disposizioni finali"

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento di ateneo sul Dottorato di ricerca, il presente regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di Dipartimento, che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web d'Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.